



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca», e in particolare l'articolo 14, comma 3;

VISTE le linee operative di cui alla nota del Segretario Generale prot. n. 823 del 23 gennaio 2026, adottate in relazione alla nuova organizzazione del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 gennaio 2026 al n. 27, con il quale è stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», con particolare riferimento all'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2024, recante «Ripartizione del Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza», mediante il quale sono stati assegnati al Ministero dell'università e della ricerca i fondi di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l'Avviso pubblico n. 223 del 1° giugno 2026 per la presentazione di proposte progettuali relative all'organizzazione di moduli formativi, alla mobilità accademica e professionale e al sostegno infrastrutturale nel settore della cybersicurezza;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto Avviso, che individua quali soggetti ammissibili gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 218, nonché le istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

VISTA la candidatura presentata dall'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici «Gaetano Braga» di Teramo nell'ambito della predetta procedura selettiva;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla procedura selettiva, trasmessa all'Istituzione a seguito dell'istruttoria preliminare, con la quale è stato contestato il difetto del requisito soggettivo di ammissibilità previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso;

VISTE le osservazioni e controdeduzioni dell'Istituzione, datate 5 agosto 2026 e acquisite al protocollo della Direzione generale dell'internazionalizzazione in data 6 agosto 2026 al n. 8008, con le quali è stato chiesto il riesame della posizione e la riammissione alla procedura;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

VISTO il provvedimento del Commissario ad acta del 24 febbraio 2015 con il quale è stata disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Gaetano Braga» di Teramo;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, che ricomprende i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali nel sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e ne riconosce le funzioni di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore l'8 agosto 2026, e in particolare l'articolo 6, comma 2, che modifica l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 con riferimento alla denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM;

CONSIDERATO che la statizzazione dell'Istituzione e la sua appartenenza al sistema pubblico dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica non sono oggetto di contestazione e risultano, peraltro, coerenti con la sua attuale qualificazione quale Conservatorio statale di musica;

CONSIDERATO tuttavia, che l'articolo 3, comma 1, dell'Avviso individua espressamente e in modo circoscritto le categorie di soggetti ammessi alla procedura negli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 e nelle istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute;

CONSIDERATO che l'appartenenza dell'Istituzione al sistema AFAM, ai sensi della legge n. 508 del 1999, configura una distinta qualificazione ordinamentale rispetto a quella delle istituzioni universitarie, ferma restando la comune riconducibilità al sistema della formazione superiore e il riconoscimento di funzioni di ricerca;

CONSIDERATO che tale distinzione è confermata anche dall'ordinamento vigente del Ministero e, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025, che menziona separatamente le «istituzioni universitarie» e le «istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

CONSIDERATO che l'attivazione di corsi di dottorato e lo svolgimento di attività di ricerca da parte delle istituzioni AFAM, richiamati nelle controdeduzioni, attengono alle funzioni esercitate dall'Istituzione ma non ne modificano, ai fini dell'applicazione della lex specialis, la qualificazione soggettiva in istituzione AFAM distinta dalle istituzioni universitarie;

CONSIDERATO che la locuzione «comunque denominate», contenuta nell'articolo 3, comma 1, dell'Avviso, si riferisce alle «istituzioni universitarie italiane statali e non statali legalmente riconosciute» e consente di ricomprendere, indipendentemente dalla specifica denominazione, le diverse tipologie dell'ordinamento universitario. La successiva espressa inclusione delle scuole superiori ad ordinamento speciale conferma che tale locuzione non è idonea ad estendere l'ambito soggettivo della disposizione a istituzioni appartenenti a un diverso ordinamento;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026 sostituisce, nell'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, la denominazione dei «diplomi accademici di primo e secondo livello» con quella di «lauree e lauree magistrali» e dispone il corrispondente adeguamento dei riferimenti normativi, senza modificare la natura ordinamentale delle istituzioni AFAM né qualificarle come istituzioni universitarie;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

CONSIDERATO pertanto, che la sopravvenuta disciplina richiamata dall'Istituzione nelle proprie osservazioni, pur valorizzando ulteriormente il sistema AFAM e i titoli da esso rilasciati, non incide sul requisito soggettivo stabilito dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso e non determina l'inclusione delle istituzioni AFAM tra i soggetti ivi ammessi;

CONSIDERATO che un'estensione in via interpretativa della platea dei soggetti ammissibili a una categoria non prevista dall'Avviso determinerebbe una modifica sostanziale della *lex specialis* successivamente alla sua pubblicazione e alla scadenza del termine di presentazione delle domande, non compatibile con i principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità della procedura;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, che le osservazioni e controdeduzioni presentate dall'Istituzione non siano idonee a superare il motivo ostativo comunicato e che debba, pertanto, essere disposta l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito soggettivo di ammissibilità previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici «Gaetano Braga» di Teramo - Conservatorio statale di musica - è escluso dalla procedura selettiva di cui all'Avviso pubblico n. 223 del 1° giugno 2026, in quanto non rientra tra i soggetti ammissibili individuati dall'articolo 3, comma 1, del medesimo Avviso.

Il presente provvedimento è comunicato all'Istituzione interessata.

Il Dirigente

Michele Mazzola



Firmato digitalmente da
MAZZOLA MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA